

Legge
sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi
 (dell'11 aprile 2017)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- gli art. 307 e segg. del Codice civile svizzero (CC);
- l'ordinanza (federale) sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione del 19 ottobre 1977 (OAMin);
- la legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (DPMin);
- la legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin);
- la legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) e il regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005;
- la legge cantonale sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010;
- visto il messaggio 15 aprile 2015 n. 7086 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto parziale 8 marzo 2017 n. 7086 Rparz. 1 della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 La legge disciplina la decisione e l'esecuzione di misure di restrizione della libertà personale dei minorenni nel quadro di un affidamento o di un collocamento in centri educativi derivanti dal diritto civile o dal diritto penale minorile.

Misure restrittive della libertà personale

Art. 2 ¹Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari e le misure di sicurezza.

²Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di mantenere l'ordine all'interno della struttura, di rafforzare il senso di responsabilità dei minorenni e di migliorare la loro integrazione nell'istituto e nella società.

³Le misure di sicurezza hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la collettività.

Campo d'applicazione

Art. 3 La legge si applica ai minorenni affidati o detenuti in un centro educativo ai sensi dell'art. 1 per uno dei seguenti scopi:

- a) affidamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta l'art. 310 CC;
- b) collocamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta gli art. 5, 9 e 15 DPMin.

Sussidiarietà delle misure

Art. 4 Le misure restrittive della libertà personale sono applicate unicamente quando lo scopo non può essere raggiunto con misure meno incisive.

Formazione del personale

Art. 5 Il personale del centro educativo è formato all'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.

Capitolo secondo
Sanzioni disciplinari

Infrazioni disciplinari

Art. 6 ¹Il minorenni che contravvengono con colpa in modo grave o reiterato a una prescrizione che regola la vita comune nel centro educativo o a un ordine della direzione, del personale o dell'autorità che ha ordinato l'affidamento o il collocamento possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.

²Sono considerate infrazioni disciplinari:

- a) violenza fisica, sessuale o verbale nei confronti del personale, di altre persone minorenni o di terzi nella struttura o al di fuori di essa;
- b) violazione della sfera personale riservata anche attraverso l'abuso delle nuove tecnologie;
- c) commercio, possesso o consumo d'alcool o di stupefacenti, così come uso abusivo di medicinali;
- d) violazioni illecite al patrimonio di terzi;
- e) fuga o atti che la preparano;
- f) altre infrazioni di disposizioni contenute nei regolamenti dei centri educativi, quando ne compromettono l'ordine e il buon funzionamento.

³Il tentativo, l'istigazione e la complicità possono pure essere sanzionati.

⁴È riservata la denuncia penale.

Sanzioni disciplinari

Art. 7 ¹Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonizione scritta;
- b) la restrizione del diritto di partecipare ad attività del tempo libero da un minimo di tre giorni e per al massimo trenta giorni;
- c) la sospensione o restrizione del congedo, da un minimo di tre giorni e per al massimo sessanta giorni.

²Le sanzioni disciplinari possono essere combinate.

³Non è ammessa alcuna punizione corporale.

Portata della sanzione

Art. 8 ¹La sanzione disciplinare viene stabilita in particolare in funzione della gravità della violazione o della messa in pericolo dell'ordine, della sicurezza, della gravità della colpa e del buon funzionamento della struttura, così come in funzione della situazione personale dei minorenni e del suo effetto sulla loro evoluzione.

²Le sanzioni collettive non sono ammesse.

Competenze

Art. 9 Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dalla direzione della struttura sotto forma di decisione scritta.

Procedura

Art. 10 ¹I motivi che portano alla decisione della sanzione disciplinare sono riportati in un rapporto scritto trasmesso alla direzione del centro.

²Il minorenne viene sentito prima che la decisione sia emanata.

³La decisione è notificata in forma scritta al minorenne, al suo rappresentante legale ed all'autorità che ne ha ordinato l'affidamento o la detenzione.

⁴La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

Mediazione

Art. 11 ¹Ove la direzione del centro ritenga possibile risolvere la problematica con il minorenne per il tramite di una mediazione, essa può sospendere la procedura disciplinare e convocare un mediatore formato.

²Il mediatore sente le parti, verifica il carattere volontario alla partecipazione e tenta una mediazione.

³Al termine della procedura il mediatore comunica alle parti l'accordo trovato o l'avvenuto fallimento.

⁴In caso di trovato accordo tra le parti, la procedura disciplinare viene classata, con riserva del rispetto dell'accordo. In caso di fallimento della mediazione, la procedura disciplinare viene riattivata.

⁵I costi della procedura di mediazione sono a carico del centro educativo.

Capitolo terzo Misure di sicurezza

Controlli e ispezioni

Art. 12 ¹La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare i controlli e le ispezioni seguenti:

- a) controllo degli oggetti personali e della camera;
- b) controllo dell'alito;
- c) esame delle urine.

²I controlli degli oggetti personali e della camera sono di regola effettuati alla presenza del minorenne interessato.

Ispezioni corporali

Art. 13 ¹Se un minorenne è sospettato di nascondere oggetti non autorizzati o di consumare sostanze non autorizzate, la direzione del centro può ordinare l'ispezione corporale superficiale.

²L'ispezione corporale superficiale è effettuata da una persona dello stesso sesso, di regola alla presenza di una terza persona, in un locale separato.

³L'ispezione corporale intima è esclusa.

Misure di sicurezza particolari

Art. 14 ¹La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare misure di sicurezza particolari quando esiste un rischio elevato che il minorenne fugga, commetta atti di violenza nei confronti di se stesso, di terzi o di oggetti, o perturbi gravemente in altro modo il buon funzionamento della struttura.

²Sono considerate misure di sicurezza particolari:

- a) il ritiro di oggetti che potrebbero essere usati a cattivi scopi;
- b) il divieto di stare nei locali comuni;
- c) la restrizione dei contatti con l'esterno;
- d) l'apertura della corrispondenza.

Procedura

Art. 15 ¹In caso vengano ordinate misure di sicurezza, il minorenne o il suo rappresentante legale possono esigere una decisione scritta.

²La decisione è rilasciata dalla direzione della struttura, notificata al minorenne e al suo rappresentante legale e comunicata all'autorità che ne ha ordinato l'affidamento o la detenzione.

³La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

⁴La misura e le motivazioni sono oggetto di un rapporto scritto da parte della direzione o del personale da essa designato.

Capitolo quarto Disposizioni varie e finali

Principi di esecuzione

Art. 16 ¹L'applicazione di una misura di sicurezza è immediatamente interrotta quando il motivo che ne è all'origine non sussiste più.

²Se una sanzione disciplinare ha raggiunto il suo scopo prima del previsto, può essere interrotta.

³I minorenni oggetto di misure restrittive della libertà di movimento sono osservati e assistiti in funzione dei loro bisogni; se necessario sono seguiti da un professionista del settore medico.

⁴Quando una misura restrittiva della libertà è pronunciata, il minorenne può informare immediatamente il suo rappresentante legale o una persona maggiorenne a lui vicina.

Registro

Art. 17 ¹La direzione della struttura tiene un registro delle misure restrittive della libertà personale che menziona almeno:

- a) data dei fatti;
- b) descrizione dei fatti e presa di posizione del minorenne;
- c) misura pronunciata e data dell'esecuzione.

²Il registro è messo a disposizione dell'Autorità di vigilanza.

Ricorsi

Art. 18 1Contro le decisioni adottate in virtù della presente legge è dato ricorso all'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) nel termine di 10 giorni.

2Contro le decisioni dell'UFaG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.

3Il ricorso può essere inoltrato, in forma scritta, dal minorenni o dal suo rappresentante legale entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione.

4Il termine è rispettato quando il ricorso è trasmesso entro i termini previsti al personale della struttura.

Effetto sospensivo

Art. 19 Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di ricorso disponga altrimenti, d'ufficio o su richiesta del minorenni o del suo rappresentante legale.

Procedura

Art. 20 1La procedura è di regola gratuita.

2I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

3La Camera di protezione applica per analogia gli art. 450 segg. CC. Il termine per la presentazione della risposta è tuttavia fissato in 10 giorni. Di regola non sono previsti ulteriori scambi di allegati.

Entrata in vigore

Art. 21 1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.¹

Pubblicata nel BU **2017**, 161.

¹ Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 - BU 2017, 161.